Danno morale e danno biologico (autonomia e relazione liquidativa)

Descrizione

La Corte di Cassazione (sentenza del 31 marzo 2025 n. 8475) torna ad affermare **lâ??autonomia del danno morale rispetto al danno biologico**, spiegando anche il motivo (poggiato sulla presunzione e sulla nozione della comune esperienza) per il quale, ai fini della quantificazione del primo, il secondo costituisce **un punto di riferimento importante** (come peraltro confermato anche dalla modalitÃ liquidativa prevista dalla tabella di Milano e dalla TUN).

Si afferma infatti che â??*il danno morale discende presuntivamente dalla lesione della salute, essendo unâ??ordinaria componente, oltre a quella fisica e come tale relazionale, del danno biologico tabellarmente liquidato, salva specifica allegazione di parte, e relativa prova, diretta a valorizzarlo in misura eccezionalmente ulteriore; la giurisprudenza di legittimitÃ ha perciÃ² confermato* ***la correttezza della modalitÃ di liquidazione del danno morale attraverso il riferimento allâ??entitÃ del danno biologico al quale la sofferenza interiore patita dal danneggiato Ã¨ correlata, senza che tale osservazione valga a incidere o, comunque, a compromettere la strutturale distinzione tra le due specifiche categorie di danno*** *(cfr., ad esempio, di recente, Cass., 24/07/2024, n. 20661); comâ??Ã¨ stato sottolineato, â??alla base del parametro standard di valutazione che Ã¨ alla base del sistema delle tabelle per la liquidazione del danno alla salute, altro non vâ??Ã¨ se non un* ***ragionamento presuntivo fondato sulla massima di esperienza per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo lâ??id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico-relazionali, per cosÃ¬ dire, ordinarie*** *; cosÃ¬, allo stesso modo, un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale allâ??accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla saluteâ?¦Ã¨ quello della* ***corrispondenza, su di una base di proporzionalitÃ diretta, della gravitÃ della lesione rispetto allâ??insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto piÃ¹ grave, difatti, sarÃ la lesione della salute, tanto piÃ¹ il ragionamento inferenziale consentirÃ di presumere lâ??esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dallâ??aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa*** *(cfr. Sez. 3, sentenza n. 25164, del 10/11/2020.)â?• (Cass., n. 20661 del 2024, cit., pag. 7)* â??

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione
06 Apr 2025